



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 57 del 30/04/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione verbale della Seduta precedente; 3. Studio e redazione del Regolamento cittadino per la toponomastica; 4. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		18,30	20,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		18,30	20,10		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		18,50	20,10		
Componente	Coppola Gaspare	SI		18,30	19,45		
Componente	Fundarò Antonio	SI		18,30	20,10		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		18,30	19,20		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 18,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 18,50 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e redazione del Regolamento cittadino per la toponomastica**".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

Articolo 8

Adempimenti dell'ufficio Statistica e Toponomastica

1. L'ufficio Statistica e Toponomastica comunica ai Servizi tecnici le richieste di attribuzione della numerazione civica ricevute e all'ufficio Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

2. L'Ufficio Statistica e Toponomastica deve tenere costantemente aggiornati gli archivi informatici e le cartografie digitali di propria competenza nonché comunicare ai servizi di cui all'articolo 18 comma 1 lettera e) le deliberazioni riguardanti l'attribuzione di denominazioni alle nuove aree di circolazione e le modifiche relative alle denominazione di strade e alla numerazione civica.

3. L'ufficio Statistica e Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati sulla base della documentazione trasmessa dai Servizi tecnici e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- gestione della posa in opera del materiale toponomastico;
- istruzioni e vigilanza sulla corretta apposizione degli indicatori della numerazione civica.

Articolo 9

Revisione della toponomastica d'ufficio

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.
2. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 10

Adempimenti dell'ufficio Anagrafe

1. L'ufficio Anagrafe comunica all'ufficio Statistica e Toponomastica le discordanze riscontrate nella numerazione civica e interna, nonché le anomalie, l'assenza e/o erronea indicazione della numerazione civica rilevate durante gli accertamenti anagrafici.
2. Trasmette inoltre una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:
 - carta di identità;
 - patente di guida;
 - carta di circolazione autoveicoli.

Alle ore 19,20 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Articolo 11

Adempimenti dei Servizi Tecnici e del SUAP

1. I Servizi tecnici trasmettono all'ufficio Statistica e Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
 - la copia della domanda di agibilità;
 - i progetti di nuove strade;
 - la copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Lo Sportello unico per le attività produttive trasmette la copia della dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive nonché le altre comunicazioni utili all'aggiornamento e alla verifica della numerazione civica dei fabbricati destinati all'esercizio di attività produttive.
3. La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

Articolo 12

Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. I servizi Statistica e Toponomastica, Anagrafe, Servizi tecnici e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento quali elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa.
2. La modalità di comunicazione con l'ufficio Statistica e Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata preferibilmente su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 13

Comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Articolo 14

Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.
2. Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'ufficio Anagrafe, dei Servizi tecnici, dello Sportello unico per le attività produttive o proveniente dall'attività gestionale degli altri uffici del Comune oppure direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Statistica e Toponomastica che provvede alla verifica e ad apportare all'area di circolazione le eventuali correzioni necessarie.
3. Le incongruenze riscontrate nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Statistica e Toponomastica dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Alle ore 19,45 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

Articolo 15

Area di circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), destinato alla viabilità, costituisce area di circolazione che deve essere distinta con una propria denominazione.
2. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.
3. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:
 - A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione: l'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località;
 - B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgono edifici da essa serviti: le strade in questione, esterne ai centri abitati, o si dipartono da uno di tali centri o lo attraversano o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno o collegano due centri o due strade di ordine superiore. Ognuna di tali

strade esterne che sia stata assunta come area di circolazione a se stante deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano edifici da essa serviti.

4. Nelle nuove lottizzazioni è condizione necessaria per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione aperte che le stesse siano state prese in carico da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.

5. Le aree di circolazione prese in carico da parte dell'Amministrazione sono segnalate tempestivamente all'ufficio Statistica e Toponomastica per essere inserite nella cartografia comunale nonché per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

6. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

7. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

8. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

9. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Il Presidente Pipitone constatata che la stesura dello strumento regolamentare necessita di ulteriori approfondimenti, stante la delicatezza del tema, rinvia la trattazione alla successiva seduta.

Alle ore 20,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO